

2. Profili Professionali, Inquadramento, Retribuzione e Durata sulle Linee Meccanizzate

Le Parti, a modifica e integrazione di quanto stabilito dalla suddetta Disciplina contrattuale nazionale di Categoria per i lavoratori con inquadramento finale in Terza categoria comprese le figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio,

- esaminate le caratteristiche tecnologiche degli impianti produttivi del Gruppo, la generale applicazione di procedure informatizzate di governo delle linee di produzione, anche nelle lavorazioni riconducibili al montaggio, e l'articolazione delle stazioni a cui possono essere adibiti gli addetti;
- valutati positivamente i percorsi di arricchimento delle conoscenze di base e competenze tecnico-professionali necessarie per svolgere un insieme compiuto di mansioni;

hanno convenuto che l'apprendistato professionalizzante possa costituire strumento idoneo per l'inserimento dei lavoratori in attività di produzione in linea e in attività a essa collegate, anche in considerazione delle sue caratteristiche favorevoli alla stabilizzazione del rapporto di lavoro in una prospettiva di progressivo e duraturo consolidamento delle competenze di mestiere.

In base a quanto sopra le Parti, con specifico riferimento alle figure professionali destinate alla produzione in linea, le cui qualifiche siano comprese nell'inquadramento in Terza categoria o in Seconda categoria con passaggio in Terza come categoria di uscita, hanno convenuto per i

lavoratori assunti con contratto di Apprendistato professionalizzante quanto segue:

1. i lavoratori assunti per l'acquisizione di qualifica con inquadramento finale in Terza categoria - incluse le qualifiche collegate a produzione in serie su linea a catena o di montaggio semplice - saranno inseriti con inquadramento in Seconda categoria, anziché in Prima, a modifica di quanto previsto dall'art. 8 - *Inquadramento e retribuzione* della Disciplina suddetta, con coerente trattamento retributivo comprensivo di un importo di 0,064 € orari corrisposto alla voce "elemento distinto apprendisti" per armonizzare le condizioni economiche e in via di miglior favore, a fronte dell'inattribuibilità dell'incentivo di rendimento, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera b) dell'art. 49 del D. Lgs. 276/2003 e dal penultimo capoverso dell'art. 1 della Disciplina contrattuale nazionale di Categoria;

2. sempre a modifica dello stesso articolo, ai medesimi lavoratori, interessati a un contratto la cui durata complessiva è prevista pari a 24 mesi, sarà riconosciuto il trattamento retributivo corrispondente alla Terza categoria a partire dal tredicesimo mese, fermo restando l'inquadramento nella Seconda categoria.

Le Parti hanno convenuto che ai lavoratori assunti con contratto di Apprendistato professionalizzante, nei casi qui sopra descritti, sia riconosciuto il trattamento retributivo aziendale complessivamente spettante ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato inquadrati nella stessa categoria, fermo restando quanto previsto al precedente Punto 1.